

Relazioni conclusive in plenaria

Primo Gruppo: *“Le prime attività di indagini nei reati di violenza di genere (stalking, maltrattamenti): escussione della vittima”*

Coordinatrice: MAINA Chiara, *Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale di Torino*

Nella prima parte della nostra attività, Laura Cogoi ha illustrato un po' l'attività del Centro antiviolenza e il lavoro delle operatrici nei centri, come luogo di accoglienza da un lato e come porta verso una strada di vita diversa.

E' stato sottolineato il rapporto tra le operatrici, la giustizia e anche il sentimento, da parte delle donne che si rivolgono ai centri, di aspettativa forte, di riconoscimento da parte della giustizia.

La criticità che è emersa è un po' il contrasto che si rileva spesso tra il percorso della giustizia penale e il percorso della giustizia civile, con provvedimenti anche a volte contraddittori.

Partendo da uno spunto di Laura, c'è stata una riflessione sui diversi livelli di archiviazione nelle varie realtà giudiziarie, con veramente delle percentuali molto diverse sul fronte italiano, che ci dovrebbero anche far riflettere sulla modalità dell'acquisizione della prova e del percorso giudiziario nella tenuta della prova.

La dottoressa Borinato, del Nucleo di prossimità della Polizia municipale di Torino ha illustrato la struttura, l'organizzazione di questa realtà virtuosa, costituita dal 2009, e come quindi svolgono la propria attività, sottolineando degli aspetti che sono stati condivisi dagli interventi del gruppo in merito all'importanza quindi di condurre il lavoro attraverso un ascolto senza pregiudizi, senza stereotipi, un ascolto con *setting* adeguato da parte degli operatori della Polizia Giudiziaria. Ci ha anche fatto vedere quelli che sono i luoghi dell'ascolto alla Polizia municipale.

Il maresciallo Gufi dei Carabinieri di Trieste ha evidenziato la difficoltà che si presenta nel condurre una prima audizione con modalità adeguate.

L'intervento della collega della Procura di Udine e poi un intervento ancora della dottoressa Borinato sono stati importanti per sottolineare l'importanza della prima denuncia come momento tipico di acquisizione della prova, è vero che nell'emergenza magari non ci possono essere tutti i crismi dell'audizione ideale, ma dobbiamo avere tutti chiaro in testa come il momento di prima acquisizione sia il momento centrale, quindi è bene dedicare tempo e attenzione a questa fase.

Il maggiore del Comando del nucleo investigativo dei Carabinieri di Trieste ha evidenziato anche gli sforzi dell'Arma, con le linee guida, che di recente sono state aggiornate, nell'ascolto dei minori e soprattutto delle donne oggetto di maltrattamento e di stalking. La difficoltà, a volte, di avere dei *setting* adeguati, nelle prime Stazioni dei Carabinieri.

In particolare, ci si è focalizzati su un tema, che poi è stato anche ripreso dall'intervento da parte di un'operatrice delle Forze di Polizia di Trieste, in merito alla difficoltà soprattutto di intervenire in situazioni di emergenza, tipicamente queste situazioni e le chiamate avvengono di notte, avvengono nel fine settimana, quando c'è scarsità di personale, quando magari interviene una volante, quando non c'è un funzionario di turno preparato. E quindi, che cosa fare? Da qui si è arrivati al tema delle misure precautelari e si è discusso a lungo sulla misura dell'allontanamento in caso di urgenza. Una misura sicuramente adeguata, innovativa e idonea sotto il profilo dell'intervento nei casi in cui magari non c'è la flagranza del maltrattamento o dello stalking, ma che, come condiviso da tutti i partecipanti del gruppo, è spesso inadeguata perché non consente una reale messa in sicurezza della vittima.

Per contro, si è anche riflettuto sul fatto che l'allontanamento della vittima, la donna con i bambini, in situazioni di emergenza, se da un punto di vista "della sicurezza" ci dà maggiori garanzie, spesso però porta a dei rischi di vittimizzazione secondaria, e quindi a delle ritrattazioni immediate. Perché? Perché, soprattutto i minori, spingono per ritornare nel proprio ambiente, nella propria casa.

Ho introdotto, in modo un po' provocatorio, un caso friulano, il caso Talpis, perché? Perché è un caso nel quale l'Italia è stata condannata recentemente dalla Corte Europea, quindi è stato stigmatizzato il comportamento delle autorità italiane. Da un lato, forse in modo adeguato, è stato stigmatizzato sotto il profilo della lentezza della procedura; dall'altra parte, è stata stigmatizzata la mancata adozione, la sera dei fatti, di provvedimenti da parte della Polizia giudiziaria, provvedimenti che in quel caso non hanno portato né all'arresto né all'allontanamento perché la persona era stata trovata in stato di ubriachezza e aveva rotto semplicemente alcune suppellettili. La pregressa denuncia, dopo tra l'altro un percorso comunitario della signora, era stata parzialmente archiviata, perché c'era stata una ritrattazione. In quel momento il "comportamento alternativo", tra virgolette lecito, cioè un allontanamento, tecnicamente non era adottabile.

Da parte di un'operatrice del GOAP di Trieste è stata posta una sollecitazione a fare rete tra tutti gli operatori, compresi i magistrati, riflettendo anche sul tema della prevenzione.

In merito a questi aspetti è emersa non una divergenza di opinioni ma una riflessione sulla distinzione necessaria che ci deve essere tra l'attività dei centri, di sostegno e anche di preparazione adeguata a futuri racconti, e quella che è l'attività della Polizia Giudiziaria e del magistrato, che sicuramente devono lavorare a 360 gradi, ma che non possono fare prevenzione, ma devono tirare le fila con annotazioni, con notizie di reato, il Pubblico Ministero con eventuali richieste di misure cautelari, sulla base di dati di fatto e sulla base di regole giuridiche.

È stato sottolineato il contrasto e si è portata l'esperienza di casi in cui gli operatori del territorio hanno avuto la sensazione che poi ci potesse essere un rischio forte di recidiva, che in alcuni casi si è concretizzato; rischio che però non era stato colto dalla Magistratura o dagli operatori di Polizia.

Ognuno ha espresso il suo punto di vista e anche quelli che sono i limiti, limiti nel senso probatorio, cioè le regole a cui Polizia Giudiziaria e Magistratura sono tenuti.

Mi sembra che, alla fine, l'esigenza comune sia stata, al di là delle regole che governano ciascuno di noi e di quella che è la specificità della propria attività, la necessità di un coordinamento, che è il coordinamento anche con la telefonata, con il controllo, con l'impressione, che non potrà mai essere veicolato in atti giuridici ma che è preziosissimo. E quindi avere anche la pazienza e l'umiltà per tutti di fare rete, ovviamente nel rispetto di quella che è la propria attività e le regole e gli obiettivi della propria attività è importante.

Secondo Gruppo: “L'esame della vittima particolarmente vulnerabile: l'incidente probatorio, la perizia, l'assistenza psicologica presso il Centro antiviolenza”

Coordinatrice: DE GRASSI Chiara, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trieste

All'esito delle discussioni nell'ambito del nostro gruppo, abbiamo affrontato tre temi, e siamo partiti proprio dall'ultimo dei sotto argomenti, e cioè l'assistenza psicologica presso il Centro antiviolenza. Le operatrici del GOAP hanno portato alla luce questo problema, con riferimento alle vittime, o di violenza diretta, o soprattutto di violenza assistita quindi minori, facendo emergere l'impossibilità di fornire supporto psicologico ai bambini e alle bambine, per difetto del consenso del padre indagato, laddove appunto i minori si trovino inseriti in struttura presso la madre, o comunque alla fine non possano, per questioni correlate a quello che è il parallelo procedimento civile, usufruire di questo sostegno.

Ovviamente la questione è civilistica e spesso il problema va ricollegato a quello che è il coordinamento tra le misure, che possono/devono essere assunte in sede civile a tutela dei minori e quello che invece è il procedimento penale e le esigenze ad esso correlate. Questa rimane una criticità difficilmente risolvibile in astratto.

Per quanto riguarda poi l'incidente probatorio, si è affrontato il problema dell'effettuare la richiesta di incidente probatorio, che avviene tendenzialmente, nella totalità dei casi, quando la vittima è minore e anche con frequenza assidua quando si tratta di vittima maggiorenne, per i reati per i quali è previsto in via prioritaria, cioè maltrattamenti in famiglia e stalking.

Importanza fondamentale è stata riconosciuta a quelle che sono le modalità concrete di attuazione dell'incidente probatorio, e cioè le cautele da utilizzare nell'evitare, ad esempio, in caso di modalità protette, potenziali contatti tra la vittima, che viene ascoltata, e l'indagato, che ha il diritto di essere presente. Queste sono delle problematiche che devono essere risolte in modo pratico e possono essere sia inserite dal G.I.P. nell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, ma poi è opportuno

avere anche una certa sensibilità nel preparare il terreno, nel sorvegliare ad esempio proprio l'ambiente circostante all'aula d'udienza o al luogo in cui si deve svolgere l'incidente probatorio.

A riguardo, poi, è stato affrontato il problema della specializzazione, non solo del Pubblico Ministero, della Polizia Giudiziaria e di tutti gli altri soggetti, ma anche è stata sottolineata l'importanza e la specializzazione del G.I.P., che deve procedere e decidere sull'incidente probatorio.

L'incidente probatorio, è uno strumento che dovrebbe tendenzialmente cristallizzare la prova e consentire l'assunzione della prova della vittima fragile, o in quanto minore o in quanto donna in condizioni di particolare vulnerabilità, per la sua soggezione psicologica, affettiva, nei confronti dell'indagato, evitando la reiterazione della deposizione. Dico tendenzialmente, perché la norma sul divieto di usura del teste, l'art 190-bis del Codice di Procedura Penale, in realtà pone espressamente questo divieto soltanto per quanto riguarda i minori e i reati di violenza sessuale, quindi è sempre possibile che possa essere richiesto.

Da questo punto di vista si è poi anche analizzato, con una parentesi, il problema dell'esame dibattimentale con modalità protette, della vittima in condizioni di particolare vulnerabilità, che vede un regime molto differente tra il minore, per il quale comunque è previsto l'intervento solo da parte del Presidente nell'esame e le modalità protette, anche d'ufficio; mentre invece, per quanto riguarda la donna in condizioni di particolare vulnerabilità, ciò è rimesso alla richiesta non già del Pubblico Ministero, ma soltanto o della persona interessata oppure del difensore, della stessa persona offesa. Quindi né Pubblico Ministero né il giudice d'ufficio possono provvedere in questo caso.

Dal confronto tra le due discipline, si è nuovamente sottolineata l'importanza dell'incidente probatorio.

A riguardo, c'è stato poi un intervento di un difensore, che ha sottolineato anche l'importanza e la necessità di evitare, per quanto possibile, che la deposizione della persona offesa costituisca il nucleo centrale del processo. Il riferimento era fatto soprattutto, in particolare, specifico, ai reati di violenza sessuale; ovviamente in questo senso c'è stata una piena condivisione, da parte dei due rappresentanti dell'Accusa presenti, che certamente le intercettazioni ambientali o comunque un'ampia istruttoria sono la scelta prioritaria; ci sono problemi pratici e un tempo, tempo addietro anche giuridici, per quanto riguarda i reati, che rendevano lo strumento delle intercettazioni ambientali difficilmente praticabile.

Infine, è stato approfondito ampiamente, su input dell'Avvocato Coffari, il problema della perizia con specifico riferimento ai reati di violenza sessuale sui minori.

Due sono stati i temi affrontati, e cioè il problema della tempistica dell'incidente probatorio e l'opportunità che esso sia fatto in tempi ravvicinati; a monte il problema più generale che ha sottolineato l'avvocato, è la mancanza di rigore scientifico, da parte di molti periti, o ravvisabile in

molte perizie, nelle quali sarebbe possibile rinvenire spesso affermazioni tautologiche e non fondate su quello che è il necessario rigore scientifico.

Tutto questo è stato attribuito in parte ad un problema culturale, quindi correlato sia a quello che accade all'interno della comunità scientifica, sia in parte all'adultocentrismo degli operatori che sono poi chiamati a decidere sulla perizia.

La conclusione, anche qui condivisa da parte dei requirenti, è stata quella di porre molta attenzione nella scelta del perito e anche di evitare, da questo punto di vista, che ci sia un automatismo nella perizia sulla capacità a testimoniare del minore.

A questo proposito inoltre, degli operatori di Polizia giudiziaria hanno sollevato l'interrogativo se l'eventuale audizione, videoregistrata alla presenza di uno psicologo o un neuropsichiatra, fatta dalla Polizia giudiziaria, possa fornire degli elementi utili alla decisione sulla necessità o meno di disporre la perizia; si è convenuto che questo può essere un elemento sicuramente utile, oltre a tutti gli elementi che possono essere tratti dalle deposizioni di soggetti che conoscono il minore. E quindi, tra le varie domande, i vari temi istruttori, possono emergere ovviamente anche quelli riguardo alle condizioni del minore.

Si è preso atto del fatto che la Carta di Noto fissa nella sua ultima versione l'età dei dodici anni per la perizia sulla capacità a testimoniare, però si tratta di linee guida che non sono vincolanti e, paradossalmente, l'unico modo certo, per giungere ad una conclusione scientificamente fondata sulla necessità o meno di fare perizia, sarebbe proprio quella di interpellare il perito, prima di tutto sulla necessità o mera utilità di una perizia sulla capacità a deporre.

Terzo Gruppo: “La tutela legale della vittima di violenza: il gratuito patrocinio, l'assistenza offerta da avvocati specializzati, il risarcimento del danno”

Coordinatrice: ISERNIA Roberta, *Avvocata di Trieste*

Il terzo gruppo si è fatto un po' carico dell'obiettivo di provare a valutare il percorso legislativo che è stato fatto, per garantire nuove tutele alle vittime e di fare anche un passo in più, cioè capire se queste tutele sono rimaste su carta o se hanno avuto una sorta di effettività, che consente poi di accedere alla giustizia da parte della vittima.

In prima battuta ci siamo concentrati sul diritto di informazione. Molto spesso la vittima si trova in un momento di grande fragilità, di conseguenza non è neanche ben conscia di quali siano i suoi diritti, di quali siano i passi da compiere, di cosa l'aspetta, di eventuali anche preclusioni che ci possono essere, termini che scadono in ambito legislativo.

Abbiamo provato a ricordare le garanzie che sono proposte dalla Legge n. 119/2013 e ci siamo anche concentrati diversamente sull'articolo 90-bis, quindi abbiamo provato a pensare a tutti gli *step*, a tutti i momenti in cui alla vittima vengono date le informazioni; dal primissimo momento, in cui la vittima si accosta e prova a sporgere la querela, fino anche a momenti successivi, quindi alla fase di una eventuale archiviazione, o ancora, invece, ad una fase di conclusione delle indagini.

Sicuramente siamo arrivati alla conclusione che la normativa è abbastanza specifica; ma proprio perché elenca tutta una serie di nozioni, di informazioni, che devono venire date obbligatoriamente; alle volte si può tradurre in uno statino già preparato, che viene consegnato magari al momento in cui la persona sporge la querela, tra l'altro ricordiamo in un momento molto delicato, in cui presenta grandi momenti di fragilità, quindi non sempre viene assorbito, viene ben compreso dalla persona. In prima battuta, quindi, ci siamo domandati come poter rendere un pochino più effettiva la coscienza di sé e dei propri diritti, che la vittima di questi reati ha.

Abbiamo fatto un passo in avanti e ci siamo anche concentrati su quella che è la tutela del risarcimento del danno, anche con riguardo al settore civile. Ad esempio, gli ordini di allontanamento in sede civile, la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., con tutte le possibilità che apre, e anche tutti quei provvedimenti che in sede civile sono un pochino più nuovi, ma che da diversi anni ormai possiamo richiedere, come il 709-ter e così via.

Le possibilità sono sicuramente tante, però anche qui si ripresenta il medesimo problema di cui facevo cenno prima, cioè l'effettività. La vittima ottiene un provvedimento favorevole, magari anche in sede civile, ma poi si tratta di doverlo eseguire.

Sappiamo benissimo che l'esecuzione è sempre il punto debole di tutto il sistema normativo, quindi alle volte quei bei provvedimenti non riescono poi ad andare avanti, per un problema di fase successiva.

Un altro punto su cui abbiamo riflettuto è la possibilità di accesso ai vari fondi, che sono stati creati per le vittime dei reati di cui oggi abbiamo parlato. Sono fondi molto particolari, però andando un po' a sviscerare quella che è la normativa di accesso a questi fondi ci siamo resi conto che vi è veramente un problema d'accesso a questi stanziamenti. Infatti, tra i vari requisiti viene ad esempio chiesta la produzione dell'esperimento di un'esecuzione forzata, che non abbia prodotto alcun risultato. Questo significa spendere energie, magari anche non economiche, perché vedremo c'è il patrocinio a spese dello Stato che è una procedura comunque molto lunga, dall'esito incerto. Ci siamo domandati se forse non sarebbe preferibile far accedere in ogni caso la vittima al fondo, salvo poi eventuale rivalsa da parte dello Stato, nel caso in cui si dovesse verificare che i presupposti non c'erano.

Un dato positivo, invece, di cui abbiamo dato conto, e forse ci siamo anche domandati se poco conosciuto, è quello della possibilità, per le persone offese di reati particolari, come maltrattamenti

in famiglia, la violenza sessuale, lo stalking, un novero abbastanza ristretto di questo genere, di poter accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche qualora superi i limiti di reddito, quindi la vittima di questi reati accede di *default* al beneficio, in via anticipata. Questa è una garanzia notevole, perché ricordiamoci che la vittima, nel momento in cui decide di denunciare la propria situazione, e quindi si trova in un momento di grande e grande incertezza, si deve anche porre il problema del pagamento delle spese legali. Sapere di avere in ogni caso diritto ad un avvocato, i cui onorari siano posti a spese dello Stato, sicuramente sotto questo profilo, almeno, permette una tranquillità non da poco.

Abbiamo chiuso la nostra riflessione, più che chiuso ci siamo concentrati abbastanza, sulla questione dell'importanza della specializzazione.

Ora, per quanto riguarda la materia degli avvocati, noi sappiamo che non possiamo parlare di specializzazione, perché la riforma, in questo momento, non è partita, non è stata varata. Però, al netto del dato normativo, che gli avvocati specializzati non esistono, esiste comunque un nostro obbligo, soprattutto in materie delicate come questa, di competenza. Abbiamo dedicato una parte di questo nostro incontro a riguardare il Codice deontologico degli Avvocati: ci siamo soffermati non solo sul dovere di diligenza e sul dovere di competenza, che possono riguardare tutte le materie, ma anche proprio sul dovere di aggiornamento professionale e formazione continua. Abbiamo riflettuto sul fatto che se è sempre importante, per un avvocato, essere aggiornato ed essere formato in materie specifiche, lo è forse ancora di più nel momento in cui affronta materie dal peso umano di quelle di cui stiamo discutendo oggi.

Tra l'altro abbiamo anche ricordato che il dovere di informazione dell'avvocato impone al legale che riceve la vittima per la prima volta in studio, di informarla della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. Non si tratta quindi di una cortesia, che viene fatta nell'avvisare la persona che ha possibilità di richiedere il beneficio, bensì proprio di un dovere deontologico.

Abbiamo anche affrontato il problema dell'ascolto del minore, sempre in tema alla deontologia dell'avvocato, quindi con dei limiti molto precisi e molto molto particolari e infine l'ultima riflessione si è concentrata sul ruolo sociale dell'avvocato e delle persone che raccolgono per la prima volta le confidenze, i racconti delle vittime della violenza di genere, e quindi l'importanza che siano formate e che fra vari operatori e professionisti si condividano questo genere di informazioni, per poter creare una rete, la più ampia possibile.

Quarto Gruppo: “Il coordinamento tra l’azione penale e il processo civile e minorile: difficoltà di comunicazione, incoerenze e sinergie virtuose”

1° Coordinatrice: APOLLONIO Maria Grazia, Centro Antiviolenza GOAP

Noi siamo in due a coordinare questo gruppo, un po’ per sostenerci ma anche perché, forse, rappresentiamo punti di vista diversi e posizioni un po’ diverse, per quanto non incompatibili, che sono chiaramente emerse nel nostro gruppo, non a caso centrato sul coordinamento tra azioni giudiziarie diverse.

Da un certo punto di vista, e quindi l’esperienza dei Centri antiviolenza, ma anche l’esperienza di molte operatrici di Servizi sociosanitari, e anche di alcune avvocate presenti, si evidenzia quanto una mancata comunicazione sia poi lesiva e poco tutelante per le vittime di violenza.

Noi abbiamo evidenziato separazioni in situazioni di violenza domestica, reattive a violenza domestica, laddove c’è comunque una denuncia e un procedimento penale aperto, trattate però su un piano civile come separazioni, passatemi il termine poco tecnico, “normali”, quindi con affido condiviso, dato ad entrambi i genitori, rispetto ai figli. Era previsto quindi un ampio diritto di visita per il padre, indagato per maltrattamento o denunciato per violenza, chiaramente con delle gravi ripercussioni, in termini di prosecuzione della violenza anche nel corso della separazione.

Abbiamo evidenziato il paradosso, se vogliamo, di visite prescritte, magari in forma protetta, nel corso di una consulenza tecnica d’ufficio o prima di un incidente probatorio con padri indagati per maltrattamento o abuso sessuale, quindi questa mancata comunicazione va a ledere proprio i diritti e la tutela delle vittime di violenza.

Dall’altro lato venivano evidenziate anche le necessarie tempistiche dell’azione penale giudiziaria e la necessità di prove.

C’era anche una cosa che forse ci ha stupite reciprocamente, perché mentre noi portavamo le nostre realtà e molte delle operatrici presenti portavano l’esperienza triestina locale, le colleghe di altre realtà territoriali si stupivano tanto, perché dicevano: non è possibile, con un ordine di allontanamento, con un ordine di protezione, come puoi dare l’affido condiviso.

Non solo io, ma molte colleghe mi confortavano, che questa, purtroppo, nella nostra realtà è proprio esperienza quotidiana.

2° Coordinatrice: CREAZZO Anna Maria, Giudice presso la Corte d’Appello di Trento

In realtà voglio essere positiva, c’era tanta comunanza nel gruppo delle problematiche. Siamo partiti dalla riflessione che tanti Giudici, con professionalità diverse e regole processuali diverse dovrebbero

essere guidati dallo stesso *focus* di realizzare, sia per le disposizioni interne, ma soprattutto per gli obblighi internazionali, le norme di legge in Italia, come l'articolo 3 della Convenzione di New York "*Il diritto del minore*", in ogni provvedimento che li riguardi. In realtà quello stesso minore viene purtroppo trattato da giudici che agiscono in modo diverso e con regole diverse.

Può capitare, se non c'è coordinamento e se non c'è la capacità di parlarsi, che accadano evidentemente cose come queste.

Da qui mi viene da dire che la riflessione c'è stata, qui o il Giudice che ha dato l'affido condiviso conosce un minore diverso e non è riuscito a comprendere quello, perché ho anche approfondito quali potevano essere le regole di azione se le informazioni sarebbero passate al Giudice civile, quindi c'è un difetto di comprensione.

Rispetto a questo, è stata portata l'esperienza del Tribunale civile di Verona, che ha affrontato la necessità, nei processi in questo caso di famiglia, del lavoro in rete; per il lavoro in rete è necessario un linguaggio comune, cioè è necessario che ciascun protagonista della vicenda di quel minore sappia parlarsi, sappia comprendersi. È nato quindi un protocollo d'intesa tra il Tribunale, che è stato sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati, dagli Avvocati familiaristi, dai Servizi dell'area sociale, dai Servizi anche dell'area sanitaria, per la regola d'azione sui procedimenti, ovviamente dove si tratta di minori e dove si tratta di difficoltà, proprio perché diciamo che non si smette mai di imparare.

Questo protocollo ha un'appendice importante, che è un tavolo di confronto, rispetto a cui tutti i protagonisti continuano a parlarsi, infatti sono nati i protocolli sull'ascolto del minore, sulle C.T.U.

Io oggi ho imparato che non ci sono i rappresentanti dei Centri di antiviolenza, che suggerirò immediatamente di inserire tra i partecipanti a questo tavolo. Perché è vero che non siamo affatto preparati.

La riflessione sulla necessità del coordinamento e del parlarsi, penso sia stata comune. C'è anche una difficoltà di trovare le strade per farlo.

La formazione costante cui siamo chiamati tutti è fondamentale, perché non solo non c'è un giudice specializzato per la famiglia e per i minori, come dovrebbe esserci (tranne l'unico) ma non c'è neanche un obbligo di formazione, nel senso che si può passare da una sezione all'altra del Tribunale. Ora, all'inizio i Magistrati in formazione ricevono una formazione a 360 gradi; nel resto della carriera il volersi formare è affidato alla sensibilità di ogni giudice. Mi chiedo infatti, se non si potesse chiedere al Consiglio Superiore della Magistratura di lanciare dei corsi, tipo quelli di riconversione, quando si passa dalle sezioni civili alle sezioni penali, per i giudici che poi trasmigrano nelle sezioni di Tribunale a quelle della famiglia.

Pensando al modo in cui si può superare queste criticità, si è sottolineato, grazie anche al grande apporto della collega della Procura, l'importanza della Procura della Repubblica, che è parte

necessaria dei procedimenti, anche in tema di famiglia; perché se è facile il raccordo tra Procura, è molto più difficile poi il raccordo con la parte giudicante.

Si è anche proposto, con molte criticità sul punto, se non può essere un valido aiuto far emergere che non si tratta di un conflitto, perché poi questo è il mantra, che è un conflitto e il conflitto, come dice la Cassazione, non basta a limitare il diritto dell'altro genitore. Se nei casi ovviamente difficili e combattuti, non si possa nominare, anche nei giudizi civili, il curatore speciale dei minori. Ancora una volta sorge l'obbligo imperativo di formare molto bene questi curatori speciali, perché ogni volta che si tocca la vita di un minore c'è il grosso rischio che anziché portare un beneficio si possa portare un pregiudizio.

Quinto Gruppo: “*Il coordinamento tra i Centri antiviolenza, la Polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero*”

Coordinatrice: DE FRANCESCHI Paola, *Presidente CPO – Distretto di Trieste*

Il nostro, come anche gli altri, d'altronde, è stato un gruppo molto variegato, nel quale sono emerse varie anime, com'era inevitabile.

Su una cosa, però, si è subito stati d'accordo, e l'ha evidenziata l'esponente del GOAP, che l'approccio al fenomeno della violenza di genere deve essere un approccio integrato e multilivello, così come vuole anche la Convenzione di Istanbul, più volte citata.

Deve essere utilizzato un linguaggio comune, deve esserci una prospettiva comune e devono essere poste in essa delle procedure comuni; deve essere adottata una prospettiva di genere e, cosa molto importante, il cambiamento deve passare anche attraverso noi stessi, cioè attraverso quel necessario superamento di pregiudizi e di stereotipi.

C'è bisogno di una metodologia integrata, che deve consentire e deve suggerire proprio l'interazione tra le varie forze in campo, cioè Procura della Repubblica, Polizia giudiziaria, Centri antiviolenza, Servizi sociali ed Enti territoriali. E questo perché? Perché quello che è importante è riuscire a portare avanti un progetto unitario per la donna vittima di violenza, un progetto che deve essere condiviso naturalmente dalla stessa e che è di lunga durata, che la deve seguire nel corso del processo e che va oltre, nel senso che deve mirare, in qualche modo, a farle superare il trauma subito e consentirle il reinserimento, per quanto possibile, il più normale possibile, nella vita sociale e lavorativa.

Le finalità fondamentali, che sono ripetute sia nella Convenzione di Istanbul, sia nella famosa Direttiva vittime 2012-29 Unione Europea, è quella di evitare la vittimizzazione secondaria, quindi evitare che, attraverso il contatto con gli inquirenti, con la Magistratura, con chi si avvicina a lei, per cercare appunto di farle sputare questo problema, si senta ancora una volta vittimizzata. Evitare altresì

la mediazione, cioè evitare che qualcuno, Polizia, Carabinieri o anche persone dei Centri anti violenza o Servizi sociali, cerchino, in qualche modo, di farla tornare in buoni rapporti con il maltrattante. Questo è assolutamente vietato, lo vieta la Convenzione di Istanbul.

Si è capito che nella realtà triestina le cose vanno abbastanza bene, c'è una bella sinergia tra il GOAP, i Servizi anti violenza, i Servizi sociali e il Comune. Le vittime hanno la possibilità di essere allocate in case rifugio, quindi garantite dall'anonimato e anche autogestite, quindi nella vita quotidiana, seppure sotto la supervisione del personale del Centro anti violenza.

Il personale del Centro anti violenza ci segnala che però, nonostante il loro intervento, c'è sempre in agguato una difficoltà nel rapporto tra la vittima, della donna parliamo in particolare, con la Polizia giudiziaria e anche con l'Autorità giudiziaria. Spesso esse non intendono sporgere denuncia, quando vengono al Centro, ma specialmente trovare un rifugio per ricominciare una nuova vita, però non ne vogliono sapere di sporgere denuncia. E allora, in qualche modo, bisogna rassicurarle, bisogna che esse acquisiscano fiducia nell'Autorità giudiziaria. Io penso che questo accada soprattutto se le vittime sono straniere e specie se sono di un'altra cultura, penso a persone, a donne che magari vengono dall'est Europa, dal nord Africa o dall'Africa.

Occorre che prendano fiducia negli operatori. Occorre spiegare che la denuncia è necessaria. Va bene, noi sappiamo che non sempre è necessaria, perché il reato di maltrattamento è perseguibile d'ufficio, però la sua testimonianza è fondamentale, sarà il nucleo centrale del processo.

Abbiamo già detto che non è possibile fare mediazione. È importante che esse assorbano la convinzione di essere sufficientemente comprese, che c'è gente che le ascolta, che è pronta ad ascoltarle e a prendersi carico, in qualche modo, anche del loro dolore e del loro vissuto.

A questo punto che cosa serve nell'interazione, in questa rete tra Centro anti violenza e Procura della Repubblica? La cosa fondamentale, ovviamente per la Procura e ancora prima per la Polizia Giudiziaria, è acquisire elementi probatori abbastanza consistenti per portare avanti efficacemente il processo contro il maltrattante. Evitare naturalmente la vittimizzazione secondaria, ma evitare la ritrattazione, che è in agguato, che è un problema serissimo e che, naturalmente, dipende molto da quello che è l'accompagnamento, il sostegno psicologico, l'assistenza che viene fornita alla vittima fin dal suo primo ingresso nel Centro.

Si è detto poi che cosa il personale del Centro può e deve fare, per essere utile all'indagine, al processo, come corroborare le dichiarazioni della vittima? È importante osservare la vittima fin dal suo ingresso; descriverla come si presenta: vestita, svestita, in pigiama, con le pantofole, magari sporca, come se fosse uscita e scappata immediatamente di casa; raccogliere le sue confidenze senza intervistarla, perché questo dovrà avvenire in un momento successivo, sarà la Polizia Giudiziaria, sarà il Pubblico Ministero, sarà il Giudice nell'incidente probatorio, quindi non è bene sentirla e

interrogarla più volte, però raccogliere le sue spontanee dichiarazioni, i suoi racconti, il suo narrato, questo è molto utile. Redigere poi delle relazioni dettagliate, perché queste serviranno nel processo, perché voi, come personale dei Centri, sarete dei testimoni del reato e infine, naturalmente riferire anche di quella che è l'evoluzione del suo vissuto all'interno del Centro, a partire dal primo momento in poi. Dire anche se il maltrattante ha cercato di contattarla, se ha preso contatti, se sì come, eccetera. Si è detto che anche da parte della Procura e della Polizia Giudiziaria, è importantissimo il sostegno e l'assistenza psicologica; attraverso il sostegno e l'assistenza, si vorrebbe che la vittima raggiungesse quella resilienza, quel superamento positivo del trauma, per iniziare una vita nuova, con energie nuove.

C'è stata poi la parte della Polizia Giudiziaria, che ha sottolineato quello che già sapevamo: c'è una specializzazione. Purtroppo, non sempre, perché interviene nell'immediatezza sempre il personale dell'UPGSP personale spesso maschile, che però cerca in tutti i modi di essere anche gentile, consapevole di quello che la persona andrà narrando, però in generale la Polizia Giudiziaria è formata. Da vent'anni, si dice dalla Squadra mobile di Udine in particolare, che si seguono corsi di specializzazione, è presente un gruppo agguerrito, cioè non agguerrito ma comunque ben formato, che sono qui presenti, che seguono e sono molto interessati al fenomeno. Loro ci sottolineano il problema della tempestività della richiesta cautelare, lamentano che qualche Pubblico Ministero è un po' pedante nel richiedere forse troppi particolari, eccetera. Il verbale di sommarie informazioni della vittima, anche con la defezione degli stati d'animo "piange, si soffia il naso, chiede l'acqua, chiede di fermarsi", è importantissimo, non bisogna avere paura di fare dei verbali anche lunghi, perché proprio la Polizia ci ha detto che bisogna sentirle per delle ore, non è questione di un minuto, perché questo racconto così triste viene fuori con il tempo, quindi bisogna avere molta pazienza.

Inoltre, è presente anche il problema dell'emergenza, è stato sottolineato dalla Polizia Giudiziaria, che spesso quando la vittima è vulnerabile, e lo è spessissimo, essi hanno la necessità di sentirla con uno psicologo. Se ciò succede di sabato, di domenica, a mezzanotte, purtroppo non c'è una reperibilità. C'era quasi un'idea della possibilità di proporre che qualcuno, una ASL, la ASL territorialmente competente stabilisca una reperibilità degli psicologi, psicologi con quella formazione, perché chiaramente la psicologia è molto varia, per essere prontamente reperibili e poter quindi coadiuvare adeguatamente le forze di Polizia Giudiziaria. A Udine, c'è stato un protocollo, gli *stakeholder* di questo protocollo sono tanti, dal Prefetto ai Presidenti del Tribunale, Procura, Questore, eccetera, ma le riunioni in cui si trovavano per lavorare erano poche. Forse ci vorrebbe un protocollo un po' più rinnovato, un po' più stringente, perché i protocolli che oggi vanno molto di moda fanno sentire le persone e gli enti partecipi della lotta ad un certo fenomeno, ovviamente negativo come quello di cui oggi discutiamo. Sono poi state presentate, dagli psicologi, dalla

componente psicologa, le difficoltà di far maturare a volte il distacco dal maltrattante, che anche dopo tempo, anche nel corso dell'indagine, è stato riscontrato non essere ben compreso dalla vittima. È stato detto quanto è difficile far riemergere dal fondo della coscienza e sradicare questo legame insano con il maltrattante, quindi rielaborare questo trauma, questo fenomeno della resilienza non è poi così facile.

Sono state sollevate delle problematiche, e cioè una scarsa comunicabilità e interazione tra Procura minori, Procura adulti, Tribunale che tratta le cause di separazione e divorzio. Si è detto che, a causa di questo, tante volte le persone, come ad esempio i piccoli bambini, vengono risentiti più e più volte. Com'è possibile ovviare? È chiaro che hanno delle finalità diverse queste audizioni; è chiaro che quando il G.I.P. sente, nel corso dell'incidente probatorio in questo caso il bambino abusato, ha bisogno di scavare a fondo, con l'ausilio della persona competente andare a fondo, purtroppo nelle cose più intime e anche vergognose che il bambino può avere vissuto. Mentre, ovviamente, quando viene sentito per altre ragioni, in una causa di separazione o divorzio, lì il discorso è molto diverso. Non sappiamo bene come poter risolvere questa cosa.

È stato anche detto, da parte degli assistenti sociali, di voler essere più partecipi di quello che succede nel processo penale, riguardante maltrattante e maltrattata, perché “spesso noi abbiamo a che fare nella realtà territoriale e non sappiamo nulla di quello che è successo, di quello che si è detto, di quello che è emerso; come poter accedere agli atti? Lì il problema è che durante le indagini c'è un segreto istruttorio, però il segreto istruttorio, per chi ne ha interesse, e un servizio sociale può averlo, può essere superato, c'è l'art 116 del Codice di rito, che dice che chi può avere interesse può ricevere copia degli atti, se io devo trattare una situazione familiare che è disastrosa, posso anche andare a chiedere.

L'ultima cosa che ha sottolineato la professoressa è il problema del lavoro. È stato detto che in questi Centri antiviolenza il percorso è continuo, si porta la vittima fino al momento in cui potrà fare reingresso nel mondo del lavoro, però spesso si tratta di bandi, di progetti a termine e non continuativi, quando invece la vittima ha bisogno di essere reinserita in maniera definitiva. È comunque già un notevole passo avanti, per ridare fiducia alla vittima di questi reati.

Sesto Gruppo: “Acquisizione e gestione della notizia relativa alla violenza di genere e sui minori”

Coordinatrice: TOMICIC Tatjana *Centro Antiviolenza GOAP*

Nel nostro gruppo il tavolo delle coordinatrici e dei coordinatori era abbastanza eterogeneo, c'era un'avvocata, un Pubblico Ministero, un G.I.P., uno psicologo e una magistrata del Tribunale dei minori, infine io, come operatrice del Centro antiviolenza.

Siamo partiti con le presentazioni e con l'espressione di quelle che ognuno di noi, nella propria professione, riteneva le criticità nell'ambito del tema della comunicazione, aperto durante la mattina dalla giornalista, con delle domande che poi, piano piano, abbiamo cominciato a sviscerare.

In particolare, la domanda cardine è stata se è proprio sbagliato dare delle notizie. Oppure, se dare delle notizie, in che modo, con quali modalità e con quanti dettagli può essere più utile per diffondere informazioni giuste; quali sono le modalità anche di diffusione dell'informazione, in particolare per quel che riguarda le modalità che riguardano la comunicazione da parte della Polizia Giudiziaria, piuttosto che delle Procure.

Abbiamo compreso che, per quel che riguarda la tutela dei diritti dei minori, la situazione è abbastanza blindata, da quando è in vigore la Carta di Treviso. Non si può dire la stessa cosa per quel che riguarda le informazioni che riguardano il femminicidio in generale, perché difficile è stabilire dov'è il confine tra una questione di espressione, che non riguarda esattamente il Codice deontologico della categoria dei giornalisti e laddove invece parliamo di buono o di cattivo giornalismo.

Nel pubblico abbiamo avuto la fortuna di avere un giornalista in pensione, che però è stato per molto tempo, in Friuli Venezia Giulia, il Presidente del consiglio di disciplina dell'Ordine, che ci segnalava che pur comprendendo tutte le criticità che abbiamo espresso, sia noi nel gruppo, sia durante la mattina, per quel che riguarda le notizie sui femminicidi, a lui, in molti anni di attività, non è mai capitato di ricevere delle segnalazioni da parte di nessuno, né delle vittime stesse, né da parte di servizi o di altre persone, cittadini qualunque. Si chiedeva quindi se, oltre alla questione dell'etica dei giornalisti, bisogna chiedersi dov'è la sensibilità della cittadinanza in generale, o anche di noi operatori e operatrici che direttamente siamo coinvolti con questa tematica.

Abbiamo stabilito, su richiesta della Polizia Giudiziaria di Lignano, che probabilmente l'importanza nella comunicazione con i *media*, l'importanza di coordinarsi perlomeno con la Procura, con il Procuratore di turno dell'area, si è scoperto che perlomeno per la zona di Pordenone i tempi di confronto non sono quelli che potrebbero sembrare biblici, si tratta di alcune ore, perché il Procuratore è disponibile ad essere contattato anche tramite il cellulare.

Si è poi passati a vedere come possiamo conciliare il contrasto tra l'esigenza che molti *media*, soprattutto nelle versioni moderne, non cartacee ma di pagine web, che probabilmente poi guadagnano sulla base di quante visualizzazioni hanno delle pagine, tra l'esigenza della stampa, che sia cartacea o online, di guadagnare visualizzazioni, consensi, eccetera, e la tutela della vittima, se la cosa è conciliabile o meno. Siamo stati tutti abbastanza confortati dalla giornalista Silvia, che la cosa è conciliabile e ritorniamo sempre sulla tematica del buono o del cattivo giornalismo.

Abbiamo anche fatto un esercizio, che purtroppo non siamo riuscite a sviscerare fino in fondo, ma è stata una bella idea. La Giudice Gianelli ci ha letto un comunicato stampa, di cronaca anche recente,

che riguardava reati molto gravi, che coinvolgevano quattro minori; poi ci ha letto anche le opinioni di due colleghi eminenti in merito, laddove l'opinione di uno era che non c'era la necessità di scendere così tanto nei dettagli delle violenze esercitate da questi minori su un altro minore; mentre l'altra posizione era esattamente all'opposto, che diceva invece, e siamo ritornati al dilemma iniziale, che dare le informazioni precise può scongiurare che si scriva in maniera inadeguata o comunque più fantasiosa su reati che nello specifico riguardano i minori.

Abbiamo riflettuto anche per quel che riguarda il rapporto delle nostre rispettive professioni con i *media* o comunque con la stampa, che chiaramente per lo psicologo della situazione, essendo anche vincolato con la questione del segreto professionale, non era proprio un tema portante. Mentre abbiamo trovato una comunanza nel non rapporto tra operatrici di accoglienza del Centro antiviolenza con la stampa e a volte anche magistrati per una scelta, probabilmente quella più tutelante, e cioè quella che per non rischiare di essere strumentalizzate, a volte si sceglie di non parlare.

Per quel che riguarda il mio lavoro, poi lo vedremo nella nostra associazione, ho deciso che dobbiamo cambiare strategia, dobbiamo trovare il modo di comunicare. Lo stesso problema è stato rilevato anche da un'assistente sociale che ha preso parte alla discussione, che ha un ulteriore problema, che noi ad esempio non abbiamo, e cioè che non può comunicare direttamente con i *media*, né tanto meno esporsi quando si tratta di commenti violenti, nonché sgradevoli, nei confronti della categoria delle assistenti sociali in particolare, perché mediamente dipendente di servizi pubblici, che le impone di dover rispettare una certa gerarchia. Anche per loro, quindi, anche nella teoria, è molto più difficile poter contrastare quello che poi avviene e viene sviluppato nella opinione pubblica, stereotipi e luoghi comuni anche sul loro ruolo.